

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO,
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 27 settembre 2018)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

Testo unificato

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

sulle proposte di legge:

- N. 40** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Talè
presentata in data 17 marzo 2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”
- N. 111** a iniziativa del Consigliere Busilacchi
presentata in data 26 gennaio 2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

- N. 113** a iniziativa del Consigliere Bisonni
presentata in data 30 gennaio 2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”
- N. 139** a iniziativa del Consigliere Fabbri
presentata in data 24 maggio 2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”
- N. 212** a iniziativa del Consigliere Talè
presentata in data 2 luglio 2018
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7, “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”
- N. 215** a iniziativa del Consigliere Bisonni
presentata in data 4 luglio 2018
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”
- N. 230** a iniziativa del Consigliere Minardi
presentata in data 11 settembre 2018
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

(Abbinare ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

Testo unificato**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".

Art. 2

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

"5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo pdl n. 40**Art. 1**

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "con coltivazioni erbacee da seme" sono sostituite dalle seguenti: "con coltivazioni erbacee e cerealicole da seme e da granella, dal 1 marzo fino alla data del raccolto".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 111**Art. 1**

(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

“9 bis. Nelle zone in cui la pianificazione territoriale, disposta ai sensi del regolamento regionale previsto al comma 2, persegue l'obiettivo di una densità di esemplari pari a zero individui per chilometro quadrato, la Regione attua un programma sperimentale di sterilizzazione del cinghiale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 51 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge compreso il finanziamento dell'attuazione del programma sperimentale per la sterilizzazione del cinghiale di cui al comma 9 bis dell'articolo 27 bis ed il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;”.

Art. 3

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale avvia le procedure per la realizzazione del programma sperimentale per la sterilizzazione del cinghiale, previsto all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo pdl n. 113**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

“e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a trecento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di due volte e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;”.

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“l) cacciare a distanza inferiore a trecento metri da macchine operatrici agricole in funzione;”.

4. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di millecinquecento metri dagli stessi;”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo pdl n. 139**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola: "braccata" sono aggiunte le parole: ", della cattura".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. I sistemi di cattura di cui al comma 5 sono quelli indicati dall'ISPRA.

5 ter. Può essere consentito il ricorso a metodi di cattura anche dandone facoltà agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti. Gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti potranno esercitare la forma di cattura esclusivamente nei fondi di proprietà.

5 quater. La densità della popolazione di cinghiali è stabilita dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria").".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede a modificare il regolamento regionale 3/2012.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 212**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento, fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 10 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 19 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 settembre-15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 215**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "superiori al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "superiori al 5 per cento".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle zone incluse coattivamente per mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 230**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "fino alla data del raccolto," sono inserite le seguenti: "i terreni coltivati a frumento e ad orzo quando il cereale è nella fase di levata,".

2. Al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "orticole e floreali a pieno campo." sono inserite le seguenti: "Non si considerano comunque in attualità di coltivazione i terreni coltivati ad erba medica da foraggio.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"8 bis. Il numero di capi abbattuti di selvaggina stanziale e migratoria deve essere annotato, in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino indicato all'articolo 29, subito dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.